



# CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

*Atto N. 21*

*Data 20/2/2017*

**OGGETTO: Approvazione piano di estinzione delle passività.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 20 del mese di febbraio, presso il Ministero dell'Interno


### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Alla presenza dei Sigg.:

Dott. FERRACCI Roberto	PRESENTE	X	ASSENTE	
Dott. ALICANDRO Maurizio	PRESENTE	X	ASSENTE	
Rag. LANZERI Teresa	PRESENTE	X	ASSENTE	

## Premesso che

- il comune di Terracina, con delibera consiliare n. 103 del 19 settembre 2011, ha deliberato il dissesto finanziario;
- con D.P.R. in data 8 novembre 2011 è stata nominata la Commissione Straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 11 novembre 2011 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Roberto Ferracci, dott. Maurizio Alicandro, rag. Teresa Lanzeri ;
- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "T.U.E.L."), la Commissione Straordinaria di Liquidazione in data 11 novembre 2011 si è regolarmente insediata presso il comune di Terracina eleggendo quale presidente il dott. Roberto Ferracci, così come da delibera n. 1 dell'11 novembre 2011;
- ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del TUEL, con atto del 21 novembre 2011, è stato dato avviso dell'avvio della procedura per la rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 1/2012, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;
- l'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., stabilisce che l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- il Comune di Terracina a seguito della dichiarazione dello stato di dissesto ha deliberato, con atto del Consiglio Comunale n. 21 adottato nella seduta del 6 febbraio 2012 ai sensi dell'articolo 259 del TUEL, l'ipotesi di bilancio riequilibrato per l'anno 2011 e che, di conseguenza, la Commissione straordinaria di liquidazione è competente relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2010;
- l'articolo 248, comma 4, del T.U.E.L. stabilisce che dalla data di deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- l'articolo 254, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;
- l'articolo 258 del T.U.E.L. nel disciplinare le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti al comma 3 prevede che *"L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa , e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'art. 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni."*;
- la Commissione Straordinaria di Liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, con delibera n. 41 del 16.7.2013 ha proposto al Comune di Terracina l'adozione della procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti ai sensi dell'articolo 258 del T.U.E.L.;
- il Comune di Terracina, con delibera della Giunta comunale n. 309 del 25.7.2013 ha aderito alla procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti ai sensi dell'articolo 258 del T.U.E.L.;
- la Commissione Straordinaria di Liquidazione, con deliberazione n. 119 del 26.11.2014, ha deciso di proporre ai creditori le proposte transattive nel limite del 45 per cento di ciascun credito;



- la Commissione straordinaria di liquidazione, a partire, dall'8.1.2015 ha iniziato a formulare proposte di transazione ai creditori per debiti di bilancio e fuori bilancio rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 194 del T.U.E.L.;

**Visto** il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali;

**Visto** il titolo VIII – Capo III del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3;

**Vista** la circolare n. 23, in data 31.10.2006, emanata dal Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, con la quale, a seguito del parere espresso dalla Commissione integrata per la finanza e gli organici degli enti locali nella seduta del 24 ottobre 2006, è stato fornito il modello da utilizzare per la redazione del piano di estinzione da parte degli organi straordinari della liquidazione insediati presso gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 18.10.2001 n. 3;

**Viste** le proprie deliberazioni con le quali sono stati esclusi dalla massa passiva della liquidazione i debiti privi dei requisiti indispensabili al riconoscimento;

**Vista** la relazione illustrativa sull'attività svolta dalla Commissione straordinaria di liquidazione che viene allegata e forma parte integrante del presente atto deliberativo;

**Considerato** che:

- a) le risultanze della liquidazione riportate nel piano di estinzione evidenziano un saldo negativo pari a € 590.500,62 così determinato:

b)

1	Totale della massa attiva dell'ente	€ 37.593.237,96
2	Totale delle spese per la gestione della liquidazione	€ 363.725,33
3	<b>Massa attiva residua (1-2)</b>	<b>€ 37.229.512,63</b>
4	Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione	€ 41.024.978,68
	<b>Differenza negativa da ripianare con i piani di impegno (3-4)</b>	<b>-€ 3.795.466,05</b>

- c) per varie ragioni, sono rimaste alcune posizioni debitorie che non possono essere ammesse né tanto meno escluse dal piano di estinzione, ma che potrebbero essere ammesse alla massa passiva sino all'approvazione del rendiconto finale della liquidazione, al verificarsi dei requisiti previsti dalla legge, per cui la predetta differenza negativa è soggetta a variazioni fino all'approvazione del rendiconto finale della liquidazione, in quanto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 29.3.2004, n. 80, convertito dalla legge 28.5.2004, n. 140, l'attività della liquidazione continua fino alla presentazione di detto rendiconto;

#### DELIBERA

1. le premesse sono qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di approvare il piano di estinzione delle passività, qui accluso, composto dal documento principale e dai seguenti allegati:
  - a) residui passivi non compensati nel fondo di cassa (*all. 1*);
  - b) debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, comma 1, del T.U.E.L. per spese correnti maturate dopo l'8.11.2001 (*all. 2*);
  - c) debiti transatti ai sensi dell'art. 258 del T.U.E.L. per spese correnti maturate dopo l'8.11.2001 (*all. 3*);
3. elenco debiti esclusi dalla liquidazione (*all. 4*);
4. di dare atto che ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 29.3.2004, n. 80, convertito dalla legge 28.5.2004, n. 140, l'attività della liquidazione continua fino alla presentazione del rendiconto della liquidazione;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale per la Finanza Locale, per l'approvazione;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo al Sindaco di Terracina e al Dipartimento Finanziario.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso alla competente autorità giudiziaria entro i prescritti termini di legge

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE  
Dr. Roberto FERRACCI




---

I COMPONENTI  
Dott. Maurizio ALICANDRO



Rag. Teresa LANZERI



## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 02 MAR. 2017 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina 02 MAR. 2017

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

ISTRUTTORE CONTABILE  
Sig. Adriano Innico

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione ( art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità ( art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*